



CITTÀ DI MONSELICE

Provincia di PADOVA

ORDINANZA N. 162

Monselice, 30-12-2015

Oggetto: LIMITAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL CENTRO DI MONSELICE AI VEICOLI ALIMENTATI A BENZINA "NO - KAT" EURO 0 E A GASOLIO EURO 0 - 1 - 2 NONCHÈ DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI IMMATRICOLATI PRIMA DEL 01.01.2000 - ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA DI 1° C. NEGLI AMBIENTI DI VITA RISCALDATI DA IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE NON GASSOSO

IL SINDACO

Richiamata la Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le successive direttive;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 7;

Visto il R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo Unico Norme Sanitarie)

Vista la Legge Regionale 13 del 30/06/2006 Modifica della Legge Regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la Tutela dell'Ambiente".

Visto il D.gls n. 152/06;

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione delle direttive 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto che Piano Regionale di risanamento e tutela dell'atmosfera (PRTRA)

- prevede la stesura di una valutazione periodica della qualità dell'aria sull'intero territorio regionale e assume la classificazione provvisoria approvata con Deliberazione n. 799 del 28/03/2003 secondo cui ogni Comune della Regione ricade in zona "A" - "B" - "C" in base al tipo di inquinante atmosferico considerato, al numero di abitanti ed alla densità abitativa;
- individua una serie di azioni mirate a contenere l'inquinamento atmosferico da realizzare in

ogni comune con modalità più o meno restrittive a seconda delle criticità della zona in cui il Comune è stato classificato;

- assegna specifiche competenze alle Provincie e ai Comuni ed in particolare, per questi ultimi inseriti in "Zona A", prescrive la stesura di un proprio Piano di Azione Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con provvedimenti in linea con il Piano regionale (tra questi sono previsti i piani emergenziali di limitazione della circolazione stradale);
- istituisce il Tavolo Tecnico Zonale, (Monselice ricade nella zona cementifici) e la Provincia di Padova ha il compito di coordinare gli interventi proposti dai Comuni aderenti, al fine di omogeneizzare le azioni di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

Preso atto che :

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 902 del 4 aprile 2003 , ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 e pubblicato nel BURV n. 130 del 21/12/2004;
- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 2872 del 28 Dicembre 2012 , ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99;
- che in forza delle deliberazioni descritte è stato costituito il Tavolo Tecnico Zonale composto da tutti i rappresentanti dei Comuni della provincia di Padova,;
- che a seguito di specifiche determinazioni i T.T.Z. ha approvato il regolamento di funzionamento, la suddivisione, a livello operativo, più T.T.Z e la classificazione dell'intero territorio provinciale;

Rilevato che ai sensi del PRTRA , il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi del PRTRA i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo climatiche;

Visti i bollettini dell'ARPA del Veneto afferente i dati registrati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale della stessa ARPA, in relazione al numero di giorni di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM 10 dall'inizio dell'anno;

Preso atto quindi dei ripetuti superamenti ai valori limite previsti dalle direttive CEE in materia di qualità dell'aria, recepita con D.Lgs n.155 del 13 agosto 2010, in tutto il territorio comunale e la necessità di adottare e attuare, come previsto dal predetto decreto, uno specifico "Piano di Azione" che comprenda le misure necessarie a contenere i valori limite entro i termini stabiliti dalla normativa;

Considerato che:

- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 2872 del 28 Dicembre 2012 , ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 e dal Decreto legislativo 351/99 individuando la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune espressa in t/a km²;
- il Comune di Monselice è classificato in zona critica "IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura"

Considerato che la sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale indica ai Comuni una serie di interventi contingibili da valutare per la loro adozione al fine di ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM10 specificando, comunque, che l'elenco suddetto non è da considerarsi esaustivo e che i Comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione degli interventi elencati, ulteriori interventi tenuto conto anche delle peculiarità territoriali;

Valutato il rischio di ulteriori superamenti del valore limite di legge per il medesimo inquinante e ritenuto opportuno mettere in atto interventi contingibili al fine di ridurre il rischio medesimo;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Considerate le conclusioni del Tavolo Tecnico Zonale dell'Area Metropolitana di Padova tenutasi presso la sede della Provincia di Padova in data 29 Dicembre 2015 con l'invito a ciascuna Amministrazione Locale ad emanare disposizioni contenenti l'adozione dei provvedimenti necessari per il blocco della circolazione di alcune categorie di veicoli nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al T.T.Z., secondo le rispettive esigenze viabilistiche e l'abbassamento di 1° C. della temperatura interna negli ambienti vita, riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso;

Ritenuto quindi , di dover istituire, a partire dal giorno 30 Dicembre sino al 15 Aprile 2016 nelle fasce orarie 08.30 - 12.00 // 15.30 - 18.00, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, il divieto di transito nei confronti delle categorie di veicoli (ordinari e speciali) ritenute più inquinanti;

Visti gli artt.5 comma 3°, 6 e 7 del D.lgs. n.285 del 30.04.1992;

Visto il parere del Comandante di Polizia Locale;

Richiamato l'articolo 50 , comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Monselice

ORDINA

a partire dal giorno 30 Dicembre sino al 15 Aprile 2016 nelle fasce orarie 08.30 - 12.00 // 15.30 - 18.00, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, il divieto di transito dei veicoli alimentati a benzina "NO KAT" (Euro 0), dei veicoli alimentati a gasolio Euro0 - Euro1 - Euro2, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC:

nelle strade delimitate dai seguenti incroci:

I.	P.zza della Vittoria	inc.	Via Cadorna;
II.	Via Cavallotti	inc.	Via delle Grole;
III.	Via Dante	inc.	Via Argine Dx;
Iç.	Via San Martino	inc.	Via Tassello;
ç.	Via S.Stefano Sup	inc.	Via Santarello;
çI.	Via Carboni	inc.	Via San Luigi;
çII.	Vicolo Buggiani	inc.	Largo Carpanedo.

Precludendo al transito dei veicoli non ammissibili alla deroga, le Piazze Ossicella, San Marco, Mazzini, Vittoria: le Vie Cavallotti, Zanellato, Dante, Roma, Tortorini, Del Pellegrino, San Luigi, C. Battisti, Del Santuario, Santo Stefano Superiore, Sette Chiese, San Martino, San Biagio, Palladio, XXVIII Aprile dall'incrocio con Via Roma fino all'incrocio con Via XI Febbraio e i Vicoli: Tre Torri, Branchini e Buggiani.

Le eccezioni alle misure limitative del traffico riguardano:

- Veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- Veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica o ibride con motori Euro4 e Euro5;
- Autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- Veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- Veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno ed affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno del rispettivo ordine;
- Veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- Veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi della Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi Armati dello Stato;
- Autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per l'uso medico e prodotti deperibili;
- Veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa - lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- Veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- Veicoli che effettuano la car-pooling, ovvero trasportano almeno tre persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- Veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento trasporti Terrestri o di Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- Veicoli degli istituti di vigilanza privata compreso i portavalori;

- Veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'articolo 47 comma 2 lettera C) del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'articolo 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilabili in base alle specifiche determinazioni dirigenziali del Comune ;
- Autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'articolo 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni.

Sono previste, inoltre **ulteriori eccezioni** da documentare mediante "**titolo autorizzatorio**" rilasciato da parte della Polizia Locale, per i seguenti veicoli e con la modalità descritta successivamente;

- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime, funebri al seguito
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli autorizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare i servizi manutentivi di emergenza nella fase d'intervento.

Il **titolo autorizzatorio** dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autorizzazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposto bene in vista ed esibito agli agenti di polizia locale che ne facciano richiesta.

L'autorizzazione dovrà contenere la seguente formula:

" Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'auto-dichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U. "

ORDINA INOLTRE

Dal 30 Dicembre 2015, per tutti i giorni, fino al 15 Aprile 2016, l'abbassamento di 1° C. della temperatura interna (20°) negli ambienti di vita, riscaldati da combustibile non gassoso.

Si invitano inoltre i cittadini a provvedere ad una regolare manutenzione delle caldaie, raccomandando di limitare, almeno per il periodo di emergenza l'utilizzo di fonti di riscaldamento secondario come caminetti, stufe alimentati a legna e derivati/ simili.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge ai sensi della legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1999;
- Tribunale Civile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per eventuale lesione di diritti entro i termini di prescrizione dell'azione civile;
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, per la natura dei segnali

Comunicazione ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Area: gestione territorio **Unità III Sindaco:** Dottor Francesco Lunghi **Responsabile del procedimento:** Ing. Mario Raniolo **Titolare del potere sostitutivo:** Segretario Generale avv. Maurizio Lucca **Orario di ricevimento:** lun-merc-giov-ven 9.30-12.30 - martedì 16.00-18.00 **Contatti:** tel. 0429/786939 fax 0429/73092 **Indirizzi @e-mail:** mario.raniolo@comune.monselice.padova.it **PEC:** monselice.pd@cert.ip-veneto.net **Internet:** www.comune.monselice.padova.it

apposti, ai sensi dell'art.37 comma 3 del D.lgs 30.04.1992 n.285.

Il personale del Corpo Polizia Locale e gli altri organi di Polizia dello Stato sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Chiunque, violando le limitazioni previste, circolano nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad Euro 164,00 (art. 7 comma 13bis D.Lgs. 285/1992). Se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di accertamento o dalla notifica del verbale viene applicata la misura agevolata pari ad Euro 114,80.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme previste al Cap.I Sez. II del Titolo VI del Codice della strada.

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga resa nota mediante:

- la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- la posa di segnaletica da apporsi agli accessi in cui vige il divieto di transito;
- la comunicazione agli Organi di informazione al fine di garantire la tempestiva divulgazione.

Si trasmette il presente provvedimento a:

- - Comando P. L.
- - Ufficio Tecnico
- - Vigili del Fuoco
- - ULSS 17
- - Carabinieri Monselice
- - Polizia stradale di Padova
- - Provincia di Padova settore ambiente
- - SITA di Padova
- -- Prefettura di Padova
- - Questura di Padova
- - Protezione Civile
- - Società Autostrade per l'Italia Spa



IL SINDACO
Dott. Francesco Lunghi